

**OGGETTO: RICHIESTA DI EMISSIONE CERTIFICATO ANAGRAFICO (ARTICOLI 33
E 35 DEL DPR 30 MAGGIO 1989, N. 223).**

Il/la sottoscritto/a
nato/a a il
residente nel Comune di
ai sensi degli articoli 33 commi 1 e 2 e 35 comma 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223,

CHIEDE

il rilascio della sotto indicata certificazione anagrafica

CERTIFICAZIONE ATTUALE ¹

- ☐ Certificato di residenza (*Articolo 33, comma 1 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)
- ☐ Certificato di stato di famiglia (*Articolo 33, comma 1 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)
- ☐ Certificato di cittadinanza italiana (*Articolo 33, comma 2 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)
- ☐ Certificato di esistenza in vita (*Articolo 33, comma 2 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)
- ☐ Certificato di stato libero (*Articolo 33, comma 2 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)

CERTIFICAZIONE STORICA ²

- ☐ Certificato di residenza storico (*Articolo 35, comma 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)
- ☐ Certificato di stato di famiglia storico alla data (*Articolo 35, comma 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)
- ☐ Certificato di stato di famiglia originario (*Articolo 35, comma 4 del DPR 30 Maggio 1989, n. 223*)

referita alla seguente persona

[cognome] [nome]

nato/a a il

residente o già residente nel Comune di Sissa Trecasali (Parma)

per il seguente motivo

.....
(NB per i certificati storici occorre necessariamente indicare l'interesse diretto, concreto, ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, così come prevedono gli articoli 22 e seguenti della Legge 7 Agosto 1990, n. 241)

Eventuale norma che prevede l'esenzione dall'imposta di bollo

Il/La sottoscritto/a di essere informato/a, tramite apposita informativa resa disponibile dal Comune di Sissa Trecasali a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/ dichiarazione viene resa.

Allega alla presente:

- ☒ copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del/della richiedente ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445.
- ☐ n. ... contrassegno telematico da Euro 16,00= ed Euro per diritti di segreteria (in contanti)
- ☐ Busta preaffrancata ed preintestata per la spedizione di ritorno.

(Luogo e data)

.....
Firma del/della richiedente

¹ I certificati d'anagrafe sono soggetti all'imposta di bollo di Euro 16,00=. I diritti di segreteria per i certificati ordinari sono stati aboliti con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 28 aprile 2016.

² I certificati storici sono soggetti, oltre all'imposta di bollo come sopra specificato, anche ai diritti di ricerca d'archivio di Euro 5,00= per ogni persona riportata in certificazione. In caso di esenzione, che occorre motivare come sopra, il costo è di Euro 2,50= per ogni persona. Diritti di segreteria da cersarsi esclusivamente in contanti.

dPR 26 ottobre 1972, n. 642 “Disciplina dell'imposta di bollo”

Articolo 2 - Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda. (omissis)

Articolo 19 - Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.

Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per la loro regolarizzazione ai sensi dell'articolo 31, al competente ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo.

Articolo 22 - Solidarietà

Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie:

- 1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;*
- 2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'articolo 2, di un atto, documento o registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del bollo prescritto.*

.... (omissis)

Articolo 25 - Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa, tardiva od infedele dichiarazione di conguaglio; pena pecuniaria

Chiunque non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo prevista sugli atti, documenti e registri, dovuta sin dall'origine, è soggetto, per ciascuna infrazione, oltre al pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 31, da una pena pecuniaria da un minimo pari a due volte l'imposta non corrisposta, ad un massimo pari a dieci volte l'imposta stessa.

(omissis)

Articolo 31- Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.

Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione.

La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.

.... (omissis)

dPR 30 maggio 1989, n. 223 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”

Articolo 33 - Certificati anagrafici

*1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, **previa identificazione**, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.*

2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.

3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.

Articolo 35 - Contenuto dei certificati anagrafici

.... (omissis)

4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.

dPR 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”

Articolo 40 - Certificati.

01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.

02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi».
